

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori PASQUATO, VERONESI, BERGAMASCO, BOSSO  
e MASSOBRIO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 DICEMBRE 1963

Integrazione delle provvidenze a favore delle zone devastate dalla catastrofe  
del Vajont emanate con legge 4 novembre 1963, n. 1457

ONOREVOLI SENATORI. — Con la legge 4 novembre 1963, n. 1457, sono state approvate talune provvidenze a favore delle zone devastate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963. Dette provvidenze, come è espressamente detto nell'articolo 1 del sopra indicato provvedimento, hanno rappresentato il primo e indilazionabile intervento da parte dello Stato per venire incontro alle necessità più urgenti della popolazione colpita dall'immane disastro.

Perchè nelle zone colpite la vita dei superstiti possa tornare sollecitamente alla normalità è però necessario emanare provvidenze ben maggiori di quelle contenute nella suindicata legge. Tale esigenza è stata riconosciuta anche dalla Commissione lavori pubblici del Senato che, discutendo in sede legislativa il provvedimento, divenuto legge 4 novembre 1963, n. 1457, recante provvidenze a favore delle zone devastate dalla catastrofe del Vajont, ha approvato all'unanimità, nella seduta del 30 ottobre 1963, il seguente ordine del giorno accettato dal Governo:

« Il Senato, avuto presente che il disegno di legge n. 258, come afferma espressamente l'articolo 1, si limita solo a una prima serie di interventi urgenti a favore delle zone devastate dalla catastrofe del Vajont, per ciò stesso necessariamente inadeguati alla gravità del disastro, tenute presenti le richieste dei cittadini sopravvissuti di Longarone e degli altri Comuni della zona;

impegna il Governo a predisporre con ogni sollecitudine una seconda e più organica serie di interventi che, proponendosi l'obiettivo di restituire al più presto la zona a normalità di vita e attività produttiva e di manifestare concretamente in tal modo la viva solidarietà del Paese e l'obbligo che incombe allo Stato di risarcire il risarcibile, provvedano in particolare:

a) alla ricostituzione effettiva dei patrimoni privati distrutti;

b) alla ricostituzione delle attività produttive industriali, artigianali, agricole e terziarie distrutte o danneggiate, senza oneri diretti a carico dei titolari di codeste attività;

c) ad agevolare la creazione di nuove attività produttive, anche con l'intervento di imprese a partecipazione statale atte a richiamare nelle zone distrutte nuove forze di lavoro e in particolare gli emigrati, stabilizzandone l'occupazione;

d) a rimuovere intralci burocratici attraverso il conferimento a organi amministrativi decentrati della necessaria competenza decisionale, atta a coordinare localmente tutte le procedure di competenza delle diverse Amministrazioni statali;

e) a promuovere analogo indirizzo di decentrato coordinamento decisionale da parte degli Enti pubblici e in modo particolare degli Enti previdenziali assicurativi e assistenziali;

f) a creare le pregiudiziali condizioni di sicurezza della zona in ordine agli impianti idroelettrici ancora esistenti ».

È appunto per dare attuazione ai voti espressi nel suindicato ordine del giorno che è stato predisposto il disegno di legge che ho l'onore di sottoporre alla vostra approvazione.

Nell'articolo 1 esso prevede di elevare a 5 milioni il contributo massimo concesso dallo Stato per la ricostruzione o riparazione di ciascuna unità immobiliare di proprietà privata stabilito in 4 milioni dall'articolo 4 della legge 4 novembre 1963, n. 1457. Per i proprietari di una sola unità immobiliare adibita ad uso di abitazione della propria famiglia composta di un numero di persone superiore a 5 membri il suddetto contributo dovrebbe essere portato da 4 milioni e 500 mila, come attualmente stabilito, a 6 milioni e 500 mila. Tali disposizioni trovano giustificazione nel fatto che per l'elevato costo delle costruzioni i contributi, concessi con la legge n. 1457 del 4 novembre 1963, avrebbero permesso la ricostruzione solo degli immobili di più modeste dimensioni che sarebbero stati del tutto insufficienti a soddisfare le esigenze delle unità familiari più numerose.

Nell'articolo 3 si modifica l'articolo 12 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, che ha concesso, alle imprese industriali, commerciali ed artigiane che intendono riattivare,

ricostruire o installare nuovi impianti nei territori dei Comuni colpiti dal disastro del Vajont, un contributo dello Stato non superiore al 30 per cento delle spese di ricostruzione o riattivazione nonchè mutui quindicinali al tasso del 3 per cento per il 70 per cento della spesa. Partendo dal concetto che per far rifiorire la vita nelle zone colpite occorre concedere provvidenze adeguate all'intensità distruttiva dell'evento catastrofico e che la ripresa potrà essere tanto più rapida quanto più presto saranno ripristinati i posti di lavoro andati perduti con la distruzione delle aziende, l'articolo in esame prevede di concedere provvidenze ben maggiori di quelle sopra viste. Esse consistono infatti:

a) in un contributo statale pari al 30 per cento dei danni subiti a tutte le imprese distrutte o danneggiate;

b) in un contributo dello Stato, da aggiungersi al precedente, pari al 50 per cento delle spese di riattivazione degli impianti e al 70 per cento delle spese per la ricostruzione delle scorte, alle imprese che intendono ricostruire, riattivare o installare nuovi impianti, anche nei Comuni vicini alla zona colpita da disastro;

c) nella concessione di mutui quindicinali al tasso di interesse agevolato del 2 per cento per l'integrazione della differenza tra gli importi dei contributi di cui alle precedenti lettere e la spesa di ricostruzione.

Altri benefici sono poi concessi, sempre per consentire la sollecita ripresa delle zone colpite dal disastro e per assicurare ai sinistrati un equo indennizzo, con gli articoli 2, 6 e 7. L'articolo 2 prevede, infatti, che i contributi erariali, provinciali e comunali da chiunque dovuti alla data della catastrofe siano considerati estinti in misura proporzionale all'entità dei beni distrutti e che per l'eventuale parte residua che sarà dovuta dopo aver effettuato una tale operazione il Ministro delle finanze possa autorizzare la sospensione del pagamento fino al 30 giugno 1965.

L'articolo 7 concede alle imprese che riattiveranno nella zona i loro impianti o che

ne installeranno dei nuovi l'esenzione decennale da ogni tributo comunale, provinciale ed erariale. Tale facilitazione è già concessa dall'articolo 8 della legge 25 luglio 1957, n. 635, alle piccole imprese che impiantano le loro aziende nelle zone depresse e nei territori montani; nell'articolo in esame però si è ritenuto opportuno estendere dette agevolazioni a tutte le aziende indipendentemente dal luogo in cui saranno riattivate e dal numero degli operai dipendenti, perchè è proprio dalla sollecita ripresa dell'attività delle maggiori imprese che può trarre beneficio la popolazione della zona.

L'articolo 6, nel primo comma, concede alle imprese che provvederanno alla riattivazione dei loro impianti o alla installazione di nuovi, oltre alla moratoria biennale già concessa dalla legge n. 1457, la riduzione a metà degli interessi e il raddoppio delle rate non scadute dei mutui contratti anteriormente alla data della sciagura. Negli altri commi dello stesso articolo si costituisce, presso l'I.M.I., mediante versamento del Ministero del tesoro, un fondo di 2 miliardi di lire destinato all'estinzione delle obbligazioni derivanti da forniture o lavorazioni effettuate prima del 9 ottobre 1963 dalle imprese distrutte o danneggiate e che ricostruiscono i loro impianti nella zona. La rivalsa nei loro confronti potrà essere esercitata dall'I.M.I. solo dopo due anni dalla data di scadenza dei titoli di credito. Le disposizioni contenute in tali commi sono state poste sopra tutto a tutela degli interessi di chi vanta crediti nei confronti delle imprese distrutte o danneggiate che, trovandosi nell'impossibilità di adempiere alle obbligazioni contratte, potrebbero provocare dei dissesti nelle ditte fornitrici e « talora anche il loro fallimento ». Vale anche la pena di aggiungere che l'onere che ne deriverà allo Stato sarà mol-

to modesto perchè le somme anticipate dall'I.M.I. per conto delle imprese distrutte o danneggiate dovranno poi essere da queste restituite.

Altro beneficio concesso alle imprese distrutte o danneggiate può inoltre essere considerato quanto previsto nell'articolo 5 che dispone che il contributo sulla perdita delle scorte deve essere anticipato nella misura del 50 per cento del suo ammontare onde consentire alle dette imprese una sia pur ridotta attività che consenta loro di non perdere la clientela che si erano faticosamente formata.

Oltre a quelle sopra viste non esistono poi nel disegno di legge altre norme che concedano ulteriori benefici. Infatti l'articolo 4 contiene disposizioni sulle modalità di accertamento delle spese di riattivazione delle imprese risorte con produzione o dimensione diversa da quella che avevano al momento della distruzione o del danneggiamento; l'articolo 8 dispone che coloro che si sono già avvalsi delle provvidenze contenute nella legge n. 1457 devono avanzare domanda per poter usufruire di quelle previste nel presente disegno di legge; e gli articoli 9 e 10 concernono la ripartizione degli oneri, derivanti dal provvedimento, nei diversi esercizi finanziari e il modo di farvi fronte.

Onorevoli colleghi, i superstiti di un disastro che non ha precedenti sono in attesa che siano emanate speciali disposizioni che, insieme alla certezza di non essere stati abbandonati a piangere sulle proprie disgrazie, ridonino loro la speranza necessaria ad affrontare l'avvenire e la fiducia che tempi migliori non siano ancora troppo lontani. Quanto forma oggetto del presente provvedimento siamo certi che potrà soddisfare le loro aspettative; è per questo che lo sottoponiamo alla vostra approvazione, fiduciosi che la stessa verrà accordata.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

Il limite massimo del contributo di cui all'articolo 4 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, è elevato a lire 5 milioni per ciascuna unità immobiliare e a lire 6 milioni e 500 mila nei confronti dei proprietari di una sola unità immobiliare adibita ad uso di abitazione della propria famiglia il cui nucleo familiare sia di numero superiore a 5 membri.

L'importo di cui al n. 4 del primo comma dell'articolo 1 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, è elevato a lire 5 miliardi e 500 milioni.

## Art. 2.

L'articolo 8 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, è sostituito dal seguente:

« Le obbligazioni derivanti da tributi erariali, provinciali e comunali dovuti alla data della catastrofe da chiunque abbia subito la distruzione totale dei propri beni sono da considerare estinte. Nei casi di distruzione parziale l'estinzione opererà nella stessa misura percentuale dei beni distrutti. Per la parte residua il Ministro delle finanze è autorizzato a sospendere il pagamento fino al 30 giugno 1965 con proprio decreto da emanarsi di concerto con il Ministro del tesoro ».

## Art. 3.

L'articolo 12 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, è sostituito dal seguente:

« Alle imprese site nei territori dei Comuni e località di cui all'articolo 1, distrutte o danneggiate è in ogni caso concesso un contributo, a carico dello Stato, nella misura fissa del 30 per cento del valore, a prezzi correnti, della distruzione o del dan-

no subito, ivi incluse le scorte di materie prime, di semilavorati o di prodotti finiti, necessarie in relazione alle caratteristiche del ciclo di lavorazione e alla natura della produzione delle imprese medesime.

Alle imprese predette che intendono riattivare, ricostruire o installare nuovi impianti vengono inoltre concessi:

a) un contributo integrativo, a carico dello Stato, in misura non inferiore al 50 per cento delle spese di riattivazione, ricostruzione, installazione dei nuovi impianti;

b) un contributo del 70 per cento sulla ricostruzione delle scorte di cui al primo comma del presente articolo;

c) un finanziamento interamente garantito dallo Stato, pari alla differenza tra la somma dei contributi di cui al primo e secondo comma lettere a) e b) del presente articolo e la spesa di riattivazione, ricostruzione o installazione dei nuovi impianti.

Tali finanziamenti ammortizzabili in 15 anni, non potranno essere gravati da un tasso superiore al 2 per cento comprensivo delle spese, rimanendo a carico dello Stato la differenza tra detto tasso e l'interesse bancario ».

#### Art. 4.

L'articolo 14 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, è sostituito dal seguente:

« L'entità del danno subito da ciascuna impresa o l'ammontare delle spese di ricostruzione o la necessità del trasferimento, ai fini dell'applicazione delle provvidenze previste dal precedente articolo 12 sono accertati dal Prefetto della Provincia, sentita una Commissione presieduta dall'Intendente di finanza e composta dal Capo dell'Ufficio tecnico erariale, dal Direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro, dal Presidente della Camera di commercio, industria e agricoltura e dal Direttore dell'Ufficio provinciale dell'industria e commercio.

Se l'impresa riattivata o ricostruita o di nuova installazione è di dimensioni diverse da quella preesistente ovvero è destinata

ad una differente produzione, l'ammontare delle spese di riattivazione o di ricostruzione o di installazione del nuovo impianto sarà accertato con riferimento alla riattivazione, ricostruzione o nuova installazione, ai prezzi correnti, di un impianto analogo a quello danneggiato o distrutto.

Per l'accertamento della consistenza degli impianti distrutti o danneggiati, ove non sia possibile offrire una più valida prova documentale, potrà essere ammessa come prova idonea la presentazione di dichiarazioni giurate rese al Pretore o al Notaio dall'interessato o da 4 cittadini del Comune in cui erano siti gli impianti distrutti o danneggiati ».

#### Art. 5.

All'articolo 15 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, è aggiunto il seguente comma:

« Al fine di consentire alle aziende, che intendono riattivare, ricostruire o installare nuovi impianti, la temporanea attribuzione a terzi di lavorazioni per conto intese a mantenere una sia pur ridotta attività, il contributo sulla perdita delle scorte di cui alla lettera c) del precedente articolo 12 viene anticipato in misura non inferiore al 50 per cento del suo ammontare ».

#### Art. 6.

L'articolo 16 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, è sostituito dal seguente:

« Per i finanziamenti erogati alle imprese di cui al precedente articolo 12 anteriormente al 9 ottobre 1963 sono concessi una moratoria biennale, il raddoppio della durata residua del periodo di ammortamento e la riduzione a metà del tasso d'interesse. La rimanente metà è a carico dello Stato.

Per l'adempimento delle obbligazioni nascenti da forniture ovvero da lavorazioni effettuate prima del 9 ottobre 1963 a favore delle imprese di cui al precedente articolo 12 il Ministro del tesoro anticiperà all'I.M.I. mediante apposita convenzione, un fondo di 2 miliardi di lire.

## LEGISLATURA IV - 1963 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Detto fondo verrà utilizzato dall'I.M.I. per l'estinzione delle obbligazioni di cui al comma precedente, su richiesta dei fornitori e dei creditori alla scadenza degli effetti e titoli di credito relativi alle forniture e lavorazioni predette.

La rivalsa dell'I.M.I. nei riguardi delle imprese destinatarie di tali forniture e lavorazioni potrà essere esercitata solo dopo che siano decorsi 2 anni dalla data di scadenza dei singoli effetti e titoli di credito ».

## Art. 7.

Alle imprese di cui all'articolo 12 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificato dalla presente legge, che provvedano alla riattivazione, alla ricostruzione di impianti distrutti o danneggiati o alla installazione di nuovi impianti è concessa, alla data dell'inizio della riattivazione, della ricostruzione e della nuova installazione, l'esenzione di cui all'articolo 8 della legge 25 luglio 1957, n. 635, e successive modifiche ed integrazioni.

Tale esenzione si applica indipendentemente dal numero dei dipendenti delle aziende e dalla loro ubicazione, purchè nell'ambito territoriale indicato dall'articolo 1 della legge 4 novembre 1963, n. 1457.

## Art. 8.

Le maggiori provvidenze stabilite dalla presente legge rispetto alla legge 4 novembre 1963, n. 1457, sono applicabili, a richiesta degli interessati alle imprese che si siano già avvalse delle provvidenze di cui alla stessa legge 4 novembre 1963, n. 1457.

## Art. 9.

L'articolo 20 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, è sostituito dal seguente:

« Per la concessione dei contributi previsti al primo comma e al secondo comma lettere *a*) e *b*) dell'articolo 12 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificato dal-

l'articolo 3 della presente legge, è autorizzata la spesa di 3.500 milioni di lire da iscriverne nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e del commercio in ragione di lire 1.750 milioni per l'esercizio 1963-64 e di lire 1.750 milioni per l'esercizio 1964-65.

Per la concessione del contributo di cui alla lettera c) del predetto articolo 12 è autorizzata la spesa di lire 990 milioni da iscriverne nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e del commercio in ragione di lire 66 milioni in ciascuno degli esercizi finanziari dal 1963-64 al 1977-78.

Per il pagamento degli interessi di moratoria e del concorso interessi a carico dello Stato ai sensi dell'articolo 6 della presente legge è autorizzata la spesa di lire 510 milioni da iscriverne nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e del commercio in ragione di lire 20 milioni in ciascuno degli esercizi finanziari 1963-64 e 1964-65 e di lire 470 milioni da ripartirsi negli esercizi finanziari dal 1965-66 al 1985-86 ».

#### Art. 10.

All'onere di lire 3.336 milioni, derivante dall'attuazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1963-64, si farà fronte mediante prelievo di una eguale somma dal capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, destinato alla copertura delle spese derivanti da provvedimenti legislativi in corso di perfezionamento.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.